

Art. 33

Progetto per l'imprenditorialità giovanile

1. Per sostenere la nascita e il consolidamento di iniziative imprenditoriali promosse da giovani fino a trentacinque anni, con particolare riferimento ad ambiti di interesse collettivo con elevate potenzialità di sviluppo, la Giunta provinciale approva un progetto per l'imprenditorialità giovanile, individuando l'ente o la struttura provinciale incaricato del suo coordinamento. Il progetto è definito nel rispetto dei seguenti contenuti e modalità:

- a) la Giunta provinciale si avvale, senza oneri a carico del bilancio provinciale, di un gruppo di lavoro coordinato da un esperto del comitato per lo sviluppo provinciale, al quale partecipano, in ogni caso, rappresentanti delle associazioni di categoria, degli istituti di credito, della cooperazione e del volontariato;
- b) il progetto definisce, in particolare, le misure per la promozione e il sostegno dell'imprenditorialità giovanile, da attivare sulla base della vigente normativa provinciale di settore e di quest'articolo, individuando anche le risorse finanziarie a carico dei soggetti pubblici e privati coinvolti, nonché le modalità e i tempi di attuazione;
- c) il progetto può prevedere misure per la costituzione di centri specialistici a supporto della nascita e dello sviluppo di nuova imprenditorialità, nonché interventi di co-working per favorire la creazione di spazi d'impresa a basso costo, con le modalità previste dall'articolo 24, commi 1 e 2, della [legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6](#) (legge provinciale sugli incentivi alle imprese).

2. Per attuare le misure individuate dal progetto la Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, con propria deliberazione, può modificare la disciplina attuativa della normativa provinciale di settore.

3. In attuazione del progetto per l'imprenditorialità giovanile la Giunta provinciale promuove gli investimenti nel capitale di rischio delle imprese giovanili, come definite dall'articolo 24 quater, comma 2, lettera b), della [legge provinciale sugli incentivi alle imprese](#). A tal fine la Provincia può partecipare a un fondo destinato agli interventi nel capitale di rischio delle imprese sociali e delle cooperative sociali costituite e partecipate da giovani, alimentato anche da capitali privati, costituito e gestito presso un ente, scelto nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, tra:

- a) enti gestori di fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, costituiti ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 (Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi), o dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative);
- b) enti operanti in provincia di Trento che svolgono attività di garanzia collettiva dei fidi nel rispetto dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

4. La Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, stabilisce i criteri, i limiti e le modalità per la costituzione e l'utilizzo del fondo previsto dal comma 3, in coerenza con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, per promuovere gli investimenti in capitale di rischio delle imprese e prevedendo una significativa partecipazione nell'intervento di capitali privati. Per ogni intervento dev'essere garantita la partecipazione di capitali privati per almeno il 51 per cento. I rapporti tra la Provincia e l'ente individuato ai sensi del comma 3 sono regolati da una convenzione che stabilisce i criteri di utilizzo, le modalità di assunzione a carico del fondo degli oneri connessi agli interventi, gli obblighi di informazione e di rendicontazione, gli adempimenti per la successiva cessione delle partecipazioni, gli obblighi di restituzione in caso di estinzione del fondo, gli altri adempimenti necessari per la sua gestione.

5. La Provincia, i comuni, le società controllate ed eventualmente gli altri enti pubblici possono, in aggiunta agli interventi previsti dall'articolo 25 della [legge provinciale sugli incentivi alle imprese](#), mettere a disposizione delle imprese costituite e partecipate da giovani strutture pubbliche non utilizzate, secondo criteri definiti dalla Giunta provinciale nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato.

6. Fatte salve le norme dell'Unione europea che prevedono l'esenzione dall'obbligo di notificazione, se gli interventi previsti da quest'articolo si configurano come aiuti di Stato l'efficacia della deliberazione prevista dal comma 2 è subordinata, per la parte ad essi relativa, alla decisione di autorizzazione della Commissione europea prevista dall'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

7. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede con le risorse già autorizzate ai sensi delle leggi di settore, comprese le risorse previste dalla programmazione europea.

Art. 34

Modificazione dell'articolo 26 della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16, in materia di interventi per promuovere il capitale di rischio

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 26 della legge provinciale n. 16 del 2008 sono inserite le parole: "Per l'attuazione del progetto per l'imprenditorialità giovanile previsto dall'articolo 33 della legge finanziaria provinciale 2013, una quota del fondo è riservata a interventi nel capitale di rischio delle imprese costituite e partecipate da giovani fino a trentacinque anni, escluse le imprese sociali, per le quali si applica il comma 4 del predetto articolo."

2. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B e con le risorse derivanti dalla programmazione europea.

Il testo dell'art. 26 risulta pertanto così modificato

Art. 26

Interventi per promuovere il capitale di rischio delle imprese cooperative

1. Al fine di promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle imprese cooperative, la Provincia può destinare una quota del fondo previsto dall'articolo 34 bis, comma 1, della [legge provinciale n. 6 del 1999](#) alla partecipazione a un fondo alimentato anche da capitali privati, costituito presso un ente che garantisca una rappresentatività adeguata delle imprese cooperative operanti in provincia di Trento e scelto nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità tra:

- a) enti gestori di fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, costituiti ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 (Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi), o dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative);
- b) enti operanti in provincia di Trento che svolgono attività di garanzia collettiva dei fidi nel rispetto dell'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003.

2. La Giunta provinciale, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, stabilisce i criteri, i limiti e le modalità per la costituzione e per l'utilizzo del fondo, in coerenza con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato per promuovere gli investimenti in capitale di rischio delle imprese e prevedendo una significativa partecipazione nell'intervento di capitali privati. Per ogni intervento deve in ogni caso essere garantita la partecipazione di capitali privati per almeno il 50 per cento. Per l'attuazione del progetto per l'imprenditorialità giovanile previsto dall'articolo 33 della [legge finanziaria provinciale 2013](#), una quota del fondo è riservata a interventi nel capitale di rischio delle imprese costituite e partecipate da giovani fino a trentacinque anni, escluse le imprese sociali, per le quali si applica il comma 4 del predetto articolo. Un'ulteriore quota del fondo è riservata a interventi nel capitale di rischio delle cooperative sociali; la Giunta provinciale stabilisce i criteri per la gestione di questa quota, nel rispetto della legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24 (Norme in materia di cooperazione di solidarietà sociale).

3. I rapporti tra Provincia e l'ente individuato ai sensi del comma 1 sono regolati da una convenzione che stabilisce i criteri di utilizzo, le modalità di assunzione a carico del fondo degli oneri connessi agli interventi, gli obblighi di informazione e di rendicontazione, gli adempimenti per la successiva cessione delle partecipazioni, gli obblighi di restituzione in caso di estinzione del fondo, nonché gli altri adempimenti necessari per la sua gestione.

4. Qualora gli interventi previsti da questo articolo si configurino come aiuti di Stato ai sensi della disciplina comunitaria, l'efficacia della deliberazione di cui al comma 2 è subordinata, per la parte ad essi relativa, alla decisione di autorizzazione della Commissione europea prevista dall'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C (²⁵).